



*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*Al Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante *"Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"*;

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"*;

**VISTO** il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante *"Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144"* e in particolare gli articoli 1, 2 e 3;

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante *"Attuazione della delega conferita sull'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza"* e, in particolare, l'articolo 3, commi 5 e 8, come da ultimo modificato dal decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 e dal decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367, recante *"Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro"*;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 febbraio 2019, concernente l'approvazione, nel testo annesso al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione adottata dal Presidente dell'INAIL n. 385 del 2 ottobre 2018, delle *"Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività" e relative modalità di applicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2024, con il quale il Prof. Fabrizio D'Ascenzo è stato nominato Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2024, con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione del suddetto Istituto;





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*Al Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** il decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante *“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025 e, in particolare, l'articolo 1;

**VISTA** la deliberazione n. 146, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 21 luglio 2025 avente ad oggetto *“Tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019. Modifica delle aliquote di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico di cui alla Tabella A dell'articolo 20 delle modalità di applicazione. Modifiche degli articoli 6, 7, 8, 10, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 delle modalità di applicazione. Modifica della descrizione di alcune lavorazioni delle tariffe dei premi”* nella quale visto, l'andamento dell'avanzo economico nel triennio 2022-2024 è stata, tra l'altro, ravvisata la necessità di procedere ad un aggiornamento dei parametri dei sistemi di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico di cui all'articolo 20 delle modalità di applicazione approvate con il citato decreto 27 febbraio 2019;

**VISTE** la relazione del Direttore generale e del Direttore centrale rapporto assicurativo dell'Istituto del 30 giugno 2025 e, in particolare, l'allegata nota tecnica della Consulenza statistico attuariale del 26 giugno 2025 nonché la nota tecnica della Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza centrale del 12 giugno 2025 del medesimo Istituto;

**VISTA** la nota prot. n. 236132 del 10 novembre 2025 con la quale il MEF – RGS per il rilascio del parere di competenza richiesto - ai fini dell'adozione del relativo decreto ministeriale da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - con note prot. n. 11034 del 31 luglio 2025 e prot. n. 14668 del 27 ottobre 2025 della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, nel prendere atto di quanto indicato dal Documento programmatico di finanza pubblica per l'anno 2025 (DPFP 2025) e dall'articolo 1 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, ha rappresentato *“la necessità che la documentazione allegata alla Deliberazione sia integrata: da un lato con l'esplicitazione degli eventuali effetti finanziari delle ulteriori modifiche previste e dall'altro dando evidenza del riferimento al citato articolo 1 del predetto decreto-legge n. 159 del 2025, autorizzatorio della sola revisione delle aliquote in argomento, che peraltro dovrà essere indicato nelle premesse del decreto ministeriale”*;

**VISTA** la nota prot. n. 15757 del 14 novembre 2025 con la quale è stato inviato al MEF – RGS , ai fini del rilascio del parere di competenza, il contributo integrativo dell'INAIL prot. n. 5505 del 14 novembre 2025, richiesto dallo stesso Dicastero economico con la sopra citata nota prot. n.236132 del 10 novembre 2025;

**VISTA** la successiva deliberazione n. 185 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 19 novembre 2025 avente ad oggetto *“Tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27*





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*Al Ministro dell'Economia e delle Finanze*

*febbraio 2019. Modifica delle aliquote di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico di cui alla Tabella A dell'articolo 20 delle modalità di applicazione. Modifiche degli articoli 6, 7, 8, 10, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 delle modalità di applicazione. Modifica della descrizione di alcune lavorazioni delle tariffe dei premi – propria deliberazione n. 146/2025. Errata corrige”;*

**VISTA** la nota prot. n. 267464 del 14 dicembre 2025, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, per quanto di competenza, in relazione alla citata deliberazione n. 146 del 21 luglio 2025 e alle integrazioni fornite dall'Istituto assicurativo a seguito della citata nota n. 236132 del 10 novembre 2025, da considerarsi queste ultime *“parte integrante della deliberazione e della nota tecnica dell'INAIL”* ha comunicato di *“prendere atto della nota integrativa fornita dall'INAIL”* e la successiva nota prot. n. 22562 del 2 febbraio 2026, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare ai fini dell'ulteriore corso del provvedimento;

**RAVVISATA** la necessità di apportare modifiche alle modalità di applicazione delle tariffe dei premi nonché alla descrizione di alcune lavorazioni riferite alle tariffe dei premi approvate con il sopra citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 febbraio 2019, come da deliberazione n. 146 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 21 luglio 2025 sopra citata, come rettificata dalla successiva deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 185 del 19 novembre 2025

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

*(Revisione delle aliquote di oscillazione per andamento infortunistico. Modifica della descrizione di alcune lavorazioni delle tariffe dei premi)*

1. Sono approvate, nel testo riportato negli allegati 1 e 2, annessi al presente decreto di cui formano parte integrante:

a) la nuova tabella A “Bonus” prevista dall'articolo 20, comma 5, delle modalità di applicazione delle tariffe approvate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 febbraio 2019, che avrà effetto dal 1° gennaio 2026 nonché le modifiche degli articoli 6, 7, 8, 10, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 delle medesime modalità, come da allegato 1 della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 146 del 21 luglio 2025, così come rettificata dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 185 del 19 novembre 2025 (Allegato 1);





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*Al Ministro dell'Economia e delle Finanze*

b) le modifiche della descrizione di alcune lavorazioni riferite alle tariffe dei premi approvate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 febbraio 2019, come da allegato 2 della sopra citata deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 146 del 21 luglio 2025 (Allegato 2).

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) nella sezione "Pubblicità legale".

Roma,

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  
*Marina Elvira Calderone*

Il Ministro dell'economia e delle finanze  
*Giancarlo Giorgetti*



## **Allegato 1**

### **Modifiche alle modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019**

All'articolo 6, comma 6, le parole "al Presidente dell'Inail" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento o alla Direzione provinciale di Bolzano dell'Inail, in relazione alla loro competenza per territorio".

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"1. L'Inail, accertato in qualsiasi momento che l'inquadramento del datore di lavoro è errato, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato.

2. Per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta dall'Inps ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89, la rettifica dell'inquadramento è effettuata qualora risulti accertata una diversa classificazione aziendale adottata ai sensi del citato articolo 49 della legge n. 88/89 e dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Per i datori di lavoro di cui al precedente comma 2 e per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale disposta dall'Inps di cui al comma 3 dell'articolo 4, il provvedimento di rettifica ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatto inquadramento doveva essere applicato:

a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;

b) erroneo inquadramento non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. E' facoltà del datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, chiedere l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile.

4. Avverso i provvedimenti di cui al presente articolo il datore di lavoro può promuovere opposizione alla Sede Inail territorialmente competente in ragione della sede legale della ditta o ricorso alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento o alla Direzione provinciale di Bolzano dell'Inail, in relazione alla loro competenza per territorio, secondo quanto previsto dall'articolo 27, tranne i casi in cui il provvedimento sia stato adottato in conformità alla classificazione aziendale disposta ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89 o dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Nei casi previsti dal presente articolo, l'Inail provvede, con la stessa decorrenza del provvedimento di rettifica dell'inquadramento, ad applicare la classificazione delle lavorazioni e la tassazione corrispondenti alla tariffa della gestione nella quale è disposto l'inquadramento. In tali casi, qualora la nuova classificazione e la relativa tassazione siano dovuti esclusivamente alla rettifica dell'inquadramento, ferma restando l'attività in concreto esercitata dal datore di lavoro, l'oscillazione di cui agli articoli da 19 a 25 è



rideterminata in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della PAT.”.

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“1. Il datore di lavoro, qualora ritenga che l'inquadramento applicato dall'Inail sia errato, tanto in sede di prima applicazione che in sede di successive modifiche, può chiedere le necessarie rettifiche con domanda motivata da presentare con modalità esclusivamente telematiche.

2. Per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta dall'Inps ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89, la domanda deve essere motivata, a pena d'inammissibilità, indicando la diversa classificazione aziendale disposta ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89 o dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Per i datori di lavoro di cui al precedente comma 2 e per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale disposta dall'Inps di cui al comma 3 dell'articolo 4, in caso di accoglimento dell'istanza, il relativo provvedimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata l'istanza, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatto inquadramento doveva essere applicato:

a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;

b) erroneo inquadramento non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. E' facoltà del datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, chiedere l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile.

4. Se la richiesta del datore di lavoro viene in tutto o in parte respinta, oppure in caso di mancata pronuncia da parte della Sede Inail entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta di rettifica, il datore di lavoro può promuovere ricorso alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento o alla Direzione provinciale di Bolzano dell'Inail, in relazione alla loro competenza per territorio, secondo quanto previsto dall'articolo 27, tranne i casi in cui il provvedimento sia stato adottato in conformità alla classificazione aziendale disposta dall'Inps ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89 o dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Si applicano, nei casi previsti dal presente articolo, le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 7.”.

All'articolo 10, comma 4, le parole “al Presidente” sono sostituite dalle seguenti: “alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento o alla Direzione provinciale di Bolzano dell'Inail, in relazione alla loro competenza per territorio”.



All'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
 "1-bis. Ai fini del computo delle giornate lavorative equivalenti e dei lavoratori-anno del triennio della PAT di cui al comma 1 sono presi in considerazione tutti gli eventi lesivi definiti, salvo gli eventi lesivi previsti al comma 2, e le retribuzioni relativi ai primi tre anni del quadriennio precedente l'anno di decorrenza del provvedimento di oscillazione o del minor periodo, purché non inferiore ad un anno nella ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni.";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
 "2. Sono esclusi dal computo delle giornate lavorative equivalenti gli eventi lesivi per i quali, in seguito ad azione di surroga, sia stata accertata la responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro, a prescindere dagli oneri effettivamente recuperati dall'Inail, gli infortuni in itinere, gli eventi lesivi dei lavoratori in somministrazione e degli apprendisti, gli eventi lesivi nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro.";
- c) ai commi 8 e 9 le parole "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti "13 per cento";
- d) la Tabella A è sostituita dalla seguente:

**Tabella A** **Bonus (ISA<sub>R</sub> < 0)**

<b>Lavoratori-anno del triennio (N)</b>	<b>Valori ISA<sub>R</sub></b>	<b>Aliquota</b>
<b>N ≤ 50</b>	-0,50 < ISA <sub>R</sub> < 0	-14%
	-0,75 < ISA <sub>R</sub> ≤ -0,50	-18%
	-0,90 < ISA <sub>R</sub> ≤ -0,75	-21%
	-1 < ISA <sub>R</sub> ≤ -0,90	-25%
	ISA <sub>R</sub> = -1	-28%
<b>50 &lt; N ≤ 100</b>	-0,50 < ISA <sub>R</sub> < 0	-15%
	-0,75 < ISA <sub>R</sub> ≤ -0,50	-19%
	-0,90 < ISA <sub>R</sub> ≤ -0,75	-23%
	-1 < ISA <sub>R</sub> ≤ -0,90	-27%
	ISA <sub>R</sub> = -1	-31%
<b>N &gt; 100</b>	-0,50 < ISA <sub>R</sub> < 0	-17%
	-0,75 < ISA <sub>R</sub> ≤ -0,50	-22%
	-0,90 < ISA <sub>R</sub> ≤ -0,75	-27%
	-1 < ISA <sub>R</sub> ≤ -0,90	-32%
	ISA <sub>R</sub> = -1	-37%



All'articolo 21, comma 2, le parole "determina del Presidente dell'Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto".

All'articolo 22 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"3. L'Inail, accertato in qualsiasi momento che l'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico è errata, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato, contenente l'indicazione degli elementi di cui al comma 1. Il provvedimento decorre dalla data in cui l'esatta tassazione doveva essere applicata ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124."

All'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole "al Presidente dell'Inail, per il tramite della Direzione regionale territorialmente competente" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento o alla Direzione provinciale di Bolzano dell'Inail, in relazione alla loro competenza per territorio";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il ricorso alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento o alla Direzione provinciale di Bolzano dell'Inail, può essere presentato avverso i provvedimenti concernenti:

  - a) la classificazione delle lavorazioni;
  - b) la riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell'articolo 23;
  - c) la decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie;
  - d) l'inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall'Inail per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale prevista dall'articolo 49 della legge n. 88/89."
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il ricorso alla Sede Inail può essere presentato avverso i provvedimenti riguardanti l'oscillazione per andamento infortunistico dopo il primo biennio di attività, ai sensi degli articoli da 19 a 25."
- d) al comma 4 le parole "al Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento o alla Direzione provinciale di Bolzano dell'Inail,";
- e) al comma 5 le parole "al Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento o alla Direzione provinciale di Bolzano dell'Inail,";
- f) al comma 7 le parole "al Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento o alla Direzione provinciale di Bolzano dell'Inail,";



g) al comma 8 le parole "dal Presidente dell'Inail o" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Direzione regionale, dalla Sede regionale di Aosta, dalla Direzione provinciale di Trento o dalla Direzione provinciale di Bolzano dell'Inail, ovvero".

All'articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole "al Presidente dell'Inail o" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento o alla Direzione provinciale di Bolzano dell'Inail, ovvero";
- b) al comma 2 le parole "del Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione regionale, della Sede regionale di Aosta, della Direzione provinciale di Trento o della Direzione provinciale di Bolzano dell'Inail,";
- c) al comma 3 le parole "del Presidente dell'Inail o" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione regionale, della Sede regionale di Aosta, della Direzione provinciale di Trento o della Direzione provinciale di Bolzano dell'Inail, ovvero".

L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

"1. Il pagamento dei premi e delle eventuali somme accessorie deve essere effettuato con le modalità e nei termini indicati dall'Istituto."



## Allegato 2

### Modifiche della descrizione di alcune lavorazioni delle tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019

La descrizione delle seguenti lavorazioni delle tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019 sono così sostituite:

<b>Gestione Industria</b>	
<b>Classificazione</b>	<b>Lavorazioni</b>
1200	Animali: allevamento, mattazione (ad. es. abbattimento, scuoiamento, eviscerazione, mezzenatura), macellazione (lavorazione delle carni e dei quarti/mezzene provenienti dalla mattazione, ad. es. disosso, sezionamento, rifilatura, compresa l'eventuale affettatura, spezzettatura e porzionamento).
1413	Produzione di vini, ad es. pigiatura dell'uva, trattamento, manipolazione, miscelazione, taglio e invecchiamento, anche limitatamente a singole operazioni; vini liquorosi, ad es. marsala; vini speciali e aromatizzati, ad es. vermouth; aceti; bevande fermentate e non distillate, ad es. sidro, idromele, sakè; aperitivi a base di vino. Escluso l'imbottigliamento, compresa l'eventuale filtrazione preliminare, effettuato a sé stante per il quale v. gruppo 1500. Esclusa la produzione di birra per la quale v. voce 1412.
1451	Lavorazioni svolte nei salumifici e prosciuttifici, lavorazione dei grassi suini, anche limitatamente a singole operazioni, compresa l'eventuale mattazione, macellazione e lavorazione di trippa e di budella.
1452	Produzione di alimenti conservati per cottura, precottura, essiccamento, polverizzazione, congelamento, surgelamento, liofilizzazione, pastorizzazione, omogeneizzazione, sterilizzazione, ecc. Esclusi i prodotti e le lavorazioni specificamente previsti in altri riferimenti del gruppo 1400. Attività dei centri di depurazione dei molluschi compresa l'eventuale spedizione.
1500	Conservazione, imballaggio, imbottigliamento e confezionamento a sé stanti di prodotti alimentari, comprese eventuali fasi ad es. di selezione/cernita, calibratura, lavaggio/disinfezione, sbucciatura, riduzione dimensionale, filtrazione e refrigerazione. Magazzini di stagionatura a sé stanti di prodotti caseari. Escluso quanto previsto in altri riferimenti tariffari.
2220	Lavori di cartotecnica, produzione di carte trattate; comprese le eventuali fasi accessorie di stampa. Esclusa la produzione di carta e cartoni per la quale vedi voce 2212.
3600	Lavori di installazione, manutenzione e rimozione di impianti, parti di impianti, di macchinari, di apparecchiature di ogni genere e tipologia, appartenenti, ubicati o a servizio di stabilimenti industriali ed edifici con qualunque destinazione d'uso. Lavori di realizzazione, manutenzione e rimozione di centrali, stazioni e cabine elettriche, di centrali di trasmissione dei segnali. Compresi gli eventuali lavori di assistenza muraria e i lavori di officina eseguiti in cantiere o nei reparti produttivi. Esclusi i lavori a bordo nave per i quali v. stg. 5230 e 6420. Esclusi i lavori per centrali e impianti idroelettrici per i quali v. stg. 3240. Esclusa la preparazione degli elementi, eseguita nelle officine esterne al cantiere o nei reparti produttivi, per la quale v. riferimenti specifici dei



	<p>gruppi 6200, 6300 e 6500.</p> <p>Pulizia e sanificazione, effettuate a sé stanti, di stabilimenti, officine, opifici, installazioni e impianti industriali in genere; compreso l'eventuale trasporto dei detriti e dei materiali di rifiuto. Per il trasporto a sé stante v. voce 9121.</p> <p>Lavorazione dei giuntisti di fibra ottica escluse le lavorazioni di cui al gruppo 3400.</p>
5211	Costruzione di mobili, sedie e arredamenti, comprese le lavorazioni in legno scolpito, curvato, intarsiato e traforato ad es. biliardi, cofani, casse funebri, carrelli. Costruzione di mobili in kit.
7281	Fabbricazione, decorazione, smaltatura di ceramiche, terrecotte, maioliche, grès, porcellane, sanitari, stoviglie, statuette e simili. Lavorazione al tornio per la produzione di ceramiche, stoviglie, statuette e simili. Stampa fotografica mediante cottura in forno (fotoceramica).
8230	Confezione di calzature, anche limitatamente a singole fasi; esclusa la fabbricazione a sé stante di parti in legno, in materiale metallico e materiali polimerici (ad es. materie plastiche e gomma), per la quale v. riferimenti specifici; escluse le calzature ottenute unicamente attraverso lavorazione del legno, per stampaggio di materiali polimerici (ad es. materie plastiche e gomma), stampa 3D, per le quali v. grandi gruppi 2 e 5.
9220	Carico, scarico di navi e di imbarcazioni nei porti, comprese le eventuali operazioni di movimentazione, facchinaggio e trasferimento, effettuato congiuntamente, delle merci nell'area di deposito portuale. Operazioni, a bordo delle navi, di stivaggio e disstivaggio.
9233	Movimentazione, facchinaggio e magazzinaggio di merci nei porti escluse le attività di cui ai stg. 9210 e 9220.
0590	Attività dei lavoratori sportivi.
0721	Attività del personale con mansioni operative in genere, anche di servizio, ad es. uscieri, fattorini, portieri, autisti, addetti alla piccola e generica manutenzione. Ordinamento della corrispondenza, compreso l'eventuale recapito. Servizio di consegna merci in ambito urbano, effettuato a sé stante, tramite piattaforme anche digitali, svolto con l'ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili compreso l'eventuale uso del veicolo (di categoria M1 del codice della strada) personalmente condotto. Addetti ai caselli autostradali. Servizi di pubblicità.
0722	Attività d'ufficio. Attività di "call center" e di sportelli informatizzati. Compreso l'eventuale uso del veicolo personalmente condotto per l'accesso ad altri uffici. Attività dei giornalisti.

<b>Gestione Artigianato</b>	
<b>Classificazione</b>	<b>Lavorazioni</b>
1200	Animali: allevamento, mattazione (ad. es. abbattimento, scuoiamento, eviscerazione, mezzenatura), macellazione (lavorazione delle carni e dei quarti/mezzene provenienti dalla mattazione, ad. es. disosso, sezionamento, rifilatura, compresa l'eventuale affettatura, spezzettatura e porzionamento).



1413	<p>Produzione di vini, ad es. pigiatura dell'uva, trattamento, manipolazione, miscelazione, taglio e invecchiamento, anche limitatamente a singole operazioni; vini liquorosi, ad es. marsala; vini speciali e aromatizzati, ad es. vermouth; aceti; bevande fermentate e non distillate, ad es. sidro, idromele, sakè; aperitivi a base di vino.</p> <p>Escluso l'imbottigliamento, compresa l'eventuale filtrazione preliminare, effettuato a sé stante per il quale v. gruppo 1500.</p> <p>Esclusa la produzione di birra per la quale v. voce 1411.</p>
1451	<p>Lavorazioni svolte nei salumifici e prosciuttifici, lavorazione dei grassi suini, anche limitatamente a singole operazioni, compresa l'eventuale mattazione, macellazione e lavorazione di trippa e di budella.</p>
1452	<p>Produzione di alimenti conservati per cottura, precottura, essiccamento, polverizzazione, congelamento, surgelamento, liofilizzazione, pastorizzazione, omogeneizzazione, sterilizzazione, ecc..</p> <p>Esclusi i prodotti e le lavorazioni specificamente previsti in altri riferimenti del gruppo 1400.</p> <p>Attività dei centri di depurazione dei molluschi compresa l'eventuale spedizione.</p>
1500	<p>Conservazione, imballaggio, imbottigliamento e confezionamento a sé stanti di prodotti alimentari, comprese eventuali fasi ad es. di selezione/cernita, calibratura, lavaggio/disinfezione, sbucciatura, riduzione dimensionale, filtrazione e refrigerazione.</p> <p>Magazzini di stagionatura a sé stanti di prodotti caseari.</p> <p>Escluso quanto previsto in altri riferimenti tariffari.</p>
3600	<p>Lavori di installazione, manutenzione e rimozione di impianti, parti di impianti, di macchinari, di apparecchiature di ogni genere e tipologia, appartenenti, ubicati o a servizio di stabilimenti industriali ed edifici con qualunque destinazione d'uso.</p> <p>Lavori di realizzazione, manutenzione e rimozione di centrali, stazioni e cabine elettriche, di centrali di trasmissione dei segnali.</p> <p>Compresi gli eventuali lavori di assistenza muraria e i lavori di officina eseguiti in cantiere o nei reparti produttivi.</p> <p>Esclusi i lavori a bordo nave per i quali v. stg. 5230 e 6420.</p> <p>Esclusi i lavori per centrali e impianti idroelettrici per i quali v. stg. 3210.</p> <p>Esclusa la preparazione degli elementi, eseguita nelle officine esterne al cantiere o nei reparti produttivi, per la quale v. riferimenti specifici dei gruppi 6200, 6300 e 6500.</p> <p>Pulizia e sanificazione, effettuate a sé stanti, di stabilimenti, officine, opifici, installazioni e impianti industriali in genere; compreso l'eventuale trasporto dei detriti e dei materiali di rifiuto. Per il trasporto a sé stante v. voce 9121.</p> <p>Lavorazione dei giuntisti di fibra ottica escluse le lavorazioni di cui al gruppo 3400.</p>
5212	<p>Costruzione di mobili, sedie ed arredamenti, comprese le lavorazioni in legno scolpito, curvato, intarsiato e traforato ad es. biliardi, cofani, casse funebri, carrelli. Costruzione di mobili in kit.</p>
7281	<p>Fabbricazione, decorazione, smaltatura di ceramiche, terrecotte, maioliche, grès, porcellane, sanitari, stoviglie, statuette e simili.</p> <p>Lavorazione al tornio da vasaio per la produzione di ceramiche, stoviglie, statuette e simili. Stampa fotografica mediante cottura in forno (fotoceramica).</p>
8230	<p>Confezione di calzature, anche limitatamente a singole fasi; esclusa la fabbricazione a sé stante di parti in legno, in materiale metallico e materiali polimerici (ad es. materie plastiche e gomma), per la quale v. riferimenti specifici; escluse le calzature ottenute unicamente attraverso lavorazione del legno, per stampaggio di materiali polimerici (ad es. materie plastiche e gomma), stampa 3D, per le quali v. grandi gruppi 2 e 5.</p>



9121	Trasporto di merci e trasporti postali, compreso l'eventuale impiego di piattaforme aeree e di scale aeree, montate su autoveicoli e simili. Rimozione e traino di veicoli.
9124	Servizi pubblici, urbani ed extraurbani, per il trasporto di persone. Trasporto di merci e passeggeri mediante trazione animale; someggio.
0721	Attività del personale con mansioni operative in genere, anche di servizio, ad es. uscieri, fattorini, portieri, autisti, addetti alla piccola e generica manutenzione. Ordinamento della corrispondenza, compreso l'eventuale recapito. Servizio di consegna merci in ambito urbano, effettuato a sé stante, tramite piattaforme anche digitali, svolto con l'ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili compreso l'eventuale uso del veicolo (di categoria M1 del codice della strada) personalmente condotto. Addetti ai caselli autostradali.

<b>Gestione Terziario</b>	
<b>Classificazione</b>	<b>Lavorazioni</b>
1200	Animali: allevamento, mattazione (ad. es. abbattimento, scuoiamento, eviscerazione, mezzatura), macellazione (lavorazione delle carni e dei quarti/mezzene provenienti dalla mattazione, ad. es. disosso, sezionamento, rifilatura, compresa l'eventuale affettatura, spezzettatura e porzionamento); escluse le lavorazioni di cui ai stgg. 1460 e 1470.
1450	Processi di conservazione e lavorazioni alimentari, ad es. cottura, precottura, essiccamento, polverizzazione, congelamento, surgelamento, liofilizzazione, pastorizzazione, omogenizzazione, sterilizzazione; salumifici, prosciuttifici, caseifici. Escluse le attività di ristorazione di cui al gruppo 0200. Produzioni di mangimi, foraggi ed altri nutrienti destinati all'alimentazione degli animali.
3600	Lavori di installazione, manutenzione e rimozione di impianti, parti di impianti, di macchinari, di apparecchiature di ogni genere e tipologia, appartenenti, ubicati o a servizio di stabilimenti industriali ed edifici con qualunque destinazione d'uso. Lavori di decoibentazione di impianti, anche contenenti amianto, se effettuati a sé stanti. Compresi gli eventuali lavori di assistenza muraria e i lavori di officina eseguiti in cantiere o nei reparti produttivi. Esclusi i lavori a bordo nave per i quali v. stg. 5200 e 6420. Esclusi i lavori per centrali e impianti idroelettrici per i quali v. stg. 3100. Esclusa la preparazione degli elementi, eseguita nelle officine esterne al cantiere o nei reparti produttivi, per la quale v. riferimenti specifici dei gruppi 6200, 6300 e 6500. Escluse la pulizia e sanificazione di stabilimenti, officine, opifici, installazioni e impianti industriali in genere per le quali v. voce 0424.
6215	Arredamenti e mobili in materiale metallico, casseforti, armadi corazzati, serrature e lucchetti di sicurezza, lampadari, carrozzine; compresi il montaggio e la lavorazione anche delle parti accessorie in diverso materiale. Assemblaggio di manufatti, non previsto in altri riferimenti tariffari, prevalentemente metallici, anche con parti in diverso materiale. Serramenti in lega leggera, anche con parti in diverso materiale, compresa la posa in opera. Vendita con posa in opera di serramenti in tutti i materiali.



7100	Lavorazione di rocce, minerali e pietre ornamentali. Lavorazione di conglomerati cementizi e bituminosi. Lavorazione delle ceramiche, dei laterizi e del vetro; esclusi i lavori da corniciaio per i quali v. gruppo 5200. Stampa fotografica mediante cottura in forno (fotoceramica).
9220	Carico, scarico di navi e di imbarcazioni nei porti, comprese le eventuali operazioni di movimentazione, facchinaggio e trasferimento, effettuato congiuntamente, delle merci nell'area di deposito portuale. Operazioni, a bordo delle navi, di stivaggio e disistivaggio.
9233	Movimentazione, facchinaggio e magazzinaggio di merci nei porti escluse le attività di cui ai stg. 9210 e 9220.
0721	Attività del personale con mansioni operative in genere, anche di servizio, ad es. uscieri, fattorini, portieri, autisti, addetti alla piccola e generica manutenzione. Ordinamento della corrispondenza, compreso l'eventuale recapito. Servizio di consegna merci in ambito urbano, effettuato a sé stante, tramite piattaforme anche digitali, svolto con l'ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili compreso l'eventuale uso del veicolo (di categoria M1 del codice della strada) personalmente condotto. Addetti ai caselli autostradali.

<b>Gestione Altre Attività</b>	
<b>Classificazione</b>	<b>Lavorazioni</b>
3600	Lavori di installazione, manutenzione e rimozione di impianti, parti di impianti, di macchinari, di apparecchiature di ogni genere e tipologia, appartenenti, ubicati o a servizio di stabilimenti industriali ed edifici con qualunque destinazione d'uso. Lavori di realizzazione, manutenzione e rimozione di centrali, stazioni e cabine elettriche, di centrali di trasmissione dei segnali. Lavori di decoibentazione di impianti, anche contenenti amianto, se effettuati a sé stanti. Compresi gli eventuali lavori di assistenza muraria e i lavori di officina eseguiti in cantiere o nei reparti produttivi. Esclusi i lavori a bordo nave per i quali v. stg. 5100 e 6400. Esclusi i lavori per centrali e impianti idroelettrici per i quali v. stg. 3200. Esclusa la preparazione degli elementi, eseguita nelle officine esterne al cantiere o nei reparti produttivi, per la quale v. riferimenti specifici. Pulizia e sanificazione, effettuate a sé stanti, di stabilimenti, officine, opifici, installazioni e impianti industriali in genere; compreso l'eventuale trasporto dei detriti e dei materiali di rifiuto. Per il trasporto a sé stante v. voce 9121.
9200	Carico, scarico, facchinaggio di merci e materiali. Carico, scarico di navi e di imbarcazioni nei porti, comprese le eventuali operazioni di movimentazione, facchinaggio e trasferimento, effettuato congiuntamente, delle merci nell'area di deposito portuale. Operazioni, a bordo delle navi, di stivaggio e disistivaggio.
9300	Attività dei magazzini per la custodia e la conservazione di merci. Attività di confezionamento di merci: magazzinaggio, movimentazione, lavaggio, pesatura, imballaggio, travaso, imbottigliamento, ecc.; escluse le attività di produzione o di trasformazione; escluse le attività di confezionamento esplicitamente previste in altri riferimenti di tariffa. Magazzini postali, centri di raccolta e smistamento di corrispondenza e pacchi. Solo per attività a sé stante. Magazzini dei servizi di trasporto. Escluso il trasporto, per il quale v. gruppo 9100.



	Movimentazione, facchinaggio e magazzinaggio di merci nei porti escluse le attività di cui al stg. 9200.
0721	<p>Attività del personale con mansioni operative in genere, anche di servizio, ad es. uscieri, fattorini, portieri, autisti, addetti alla piccola e generica manutenzione.</p> <p>Ordinamento della corrispondenza, compreso l'eventuale recapito.</p> <p>Servizio di consegna merci in ambito urbano, effettuato a sé stante, tramite piattaforme anche digitali, svolto con l'ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili compreso l'eventuale uso del veicolo (di categoria M1 del codice della strada) personalmente condotto.</p> <p>Addetti ai caselli autostradali.</p> <p>Servizi di pubblicità.</p>





*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante *“Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”*;

**VISTI** gli articoli da 205 a 290 di cui al titolo II del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, riguardanti l'assicurazione sugli infortuni e le malattie professionali nell'agricoltura;

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante *“Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza”*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367, recante *“Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”*;

**VISTA** la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante *“Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”* e, in particolare, l'articolo 55, comma 1;

**VISTO** il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante *“Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”*;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 3, comma 7, del predetto decreto legislativo, secondo cui *“Ai fini del finanziamento del disavanzo della gestione agricoltura è autorizzata per gli anni 2000 e 2001 la spesa di lire 700 miliardi annui, ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e relative disposizioni attuative. Per gli anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi annui, la spesa è autorizzata subordinatamente all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”*;

**VISTA** la legge 28 dicembre 2001, n. 448 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)”* e, in particolare, l'articolo 43, comma 2, lettera a), che ha confermato, a decorrere dall'anno 2002, *“il concorso dello Stato al finanziamento della*





*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

*gestione agricoltura dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui all'articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38";*

**VISTA** la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)"* e, in particolare, l'articolo 1, comma 128, primo periodo, che ha stabilito, con effetto dal 1° gennaio 2014, la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;

**VISTO** il quarto periodo del citato articolo 1, comma 128, secondo cui *"In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo 39, primo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;*

**VISTI**, altresì, il quinto e sesto periodo del medesimo articolo 1, comma 128, secondo cui *"La riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'aggiornamento dei premi e contributi è operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38";*

**VISTO** il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante *"Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

**VISTO** il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante *"Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale"*, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 e, in particolare, l'articolo 1, rubricato *"Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici";*





*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2024, con il quale il Prof. Fabrizio D'Ascenzo è stato nominato Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2024, con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione del suddetto Istituto;

**VISTO** il decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante "*Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile*", convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n.198 e, in particolare, l'articolo 1;

**CONSIDERATO** che con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 sono state approvate le tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "*Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività*", la tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e la tariffa dei premi della gestione Navigazione;

**CONSIDERATO** che con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 settembre 2022 sono stati revisionati i premi speciali unitari per l'assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte, allievi dei corsi IeFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC;

**CONSIDERATO** che con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 13 ottobre 2023, n. 126 è stato determinato il premio speciale unitario per gli alunni e studenti delle scuole e delle università non statali per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, inizialmente prorogato all'anno scolastico e accademico 2024-2025 e dal prossimo anno scolastico e accademico 2025-2026, reso strutturale dall'articolo 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante "*Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute*", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2025, n. 109, che ha stabilizzato la previsione di tale copertura assicurativa INAIL;

**CONSIDERATO** che l'ultima rideterminazione dei contributi della gestione assicurativa agricoltura è stata operata con l'articolo 28 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che ha disposto





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*Al Ministro dell'Economia e delle Finanze*

l'incremento dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi agricoli e delle aliquote contributive per i lavoratori agricoli dipendenti;

**VISTA** la deliberazione n. 147 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 21 luglio 2025, avente ad oggetto *“Revisione dei contributi in agricoltura per l'assicurazione di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”*;

**VISTA** la relazione del Direttore generale e del Direttore centrale rapporto assicurativo dell'INAIL del 14 luglio 2025, con annessa la nota tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'Istituto del 10 luglio 2025;

**VISTA** la nota prot. n. 236134 del 10 novembre 2025 con la quale il MEF – RGS per il rilascio del parere di competenza richiesto - ai fini dell'adozione del relativo decreto ministeriale da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - con note prot. n. 11017 del 31 luglio 2025 e prot. n. 14669 del 27 ottobre 2025 della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, nel prendere atto di quanto indicato dal Documento programmatico di finanza pubblica per l'anno 2025 (DPFP 2025) e dall'articolo 1 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, ha rappresentato *“la necessità che la documentazione allegata alla Deliberazione sia integrata: da un lato con l'esplicitazione degli effetti puntuali e annuali della Deliberazione in esame e dall'altro dando evidenza del riferimento al citato articolo 1 del predetto decreto-legge n. 159 del 2025, che peraltro dovrà essere indicato nelle premesse del decreto ministeriale”*;

**VISTA** la nota prot. n. 16276 del 26 novembre 2025 con la quale è stato inviato al MEF – RGS , ai fini del rilascio del parere di competenza, il contributo integrativo dell'INAIL prot. n. 5732 del 26 novembre 2025, richiesto dallo stesso Dicastero economico con la sopra citata nota prot. n.236134 del 10 novembre 2025;

**VISTA** la nota prot. n. 267465 del 14 dicembre 2025, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, per quanto di competenza, in relazione alla citata deliberazione n. 147 del 21 luglio 2025 del Consiglio di amministrazione dell'INAIL e alle integrazioni fornite dall'Istituto assicurativo a seguito della citata nota n. 263134 del 10 novembre 2025, da considerarsi queste ultime *“parte integrante della deliberazione e della nota tecnica dell'INAIL”* ha comunicato di *“prendere atto della nota integrativa fornita dall'INAIL”* e la successiva nota prot. n. 22555 del 2 febbraio 2026, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare ai fini dell'ulteriore corso del provvedimento;





*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**SENTITO** il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste che, in data 28 gennaio 2026, con nota prot.41054, ha espresso il formale assenso;

**DECRETA**

**Articolo 1**

*(Nuove misure dei contributi per l'assicurazione in agricoltura)*

Con effetto dal 1° gennaio 2026, sono approvate le nuove misure dei contributi stabilite dalla deliberazione n. 147 del 21 luglio 2025 del Consiglio di amministrazione dell'INAIL per l'assicurazione in agricoltura di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come di seguito specificato:

**Aliquote contributive lavoratori dipendenti:**

- 8,5000% della retribuzione imponibile per le zone ordinarie;
- 2,7200% della retribuzione imponibile per le zone svantaggiate;
- 2,1250% della retribuzione imponibile per le zone particolarmente svantaggiate (*ex* territori montani).

**Contributi unitari lavoratori autonomi:**

- 650,00 euro per le zone ordinarie;
- 450,12 euro per i territori montani e le zone svantaggiate.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it), nella sezione "Pubblicità legale".

Roma,

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  
*Marina Elvira Calderone*

Il Ministro dell'economia e delle finanze  
*Giancarlo Giorgetti*

